REGOLAMENTO (CEE) N. 3665/83 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1983

recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1984)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'allegato n. 6 del protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, nonché a norma dell'articolo 1 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, quest'ultima deve sospendere totalmente o parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili ad alcuni prodotti; che sembra inoltre necessario rettificare o completare, a titolo provvisorio, alcuni dei vantaggi tariffari previsti nell'allegato n. 6 di cui sopra; che è quindi opportuno, per i prodotti che figurano nell'elenco allegato al presente regolamento, originari della Turchia, che la Comunità sospenda per il periodo che va fino al 31 dicembre 1984, ai livelli indicati a lato di ciascuno di essi, sia l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, sia il dazio doganale applicabile agli altri prodotti;

considerando che, conformemente all'articolo 119 dell'atto di adesione del 1979, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3555/80, del 16 dicembre 1980, che stabilisce il regime applicabile alle importazioni in Grecia originarie dell'Algeria, di Israele, di Malta, del Marocco, del Portogallo, della Siria, della Tunisia e della Turchia (2); che in conseguenza il presente regolamento si applica alla Comunità a nove,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1984, i prodotti originari della Turchia che figurano nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità a nove ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, sono considerati « prodotti originari » i prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite nella decisione del Consiglio di associazione n. 4/72, allegata al regolamento (CEE) n. 428/73 (3), modificata dalla decisione n. 1/75, allegata al regolamento (CEE) n. 1431/75 (4).

I metodi di cooperazione amministrativa che devono assicurare l'ammissione dei prodotti elencati negli allegati al beneficio delle sospensioni totali o parziali sono quelli fissati dalla decisione del Consiglio di associazione n. 5/72, allegata al regolamento (CEE) n. 428/73, modificata da ultimo dalla decisione n. 1/83, allegata al regolamento (CEE) n. 993/83 (5).

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto dall'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un grave danno ai produttori della Comunità di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, i dazi della tariffa doganale comune possono essere parzialmente od integralmente ripristinati per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitato ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

1. Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere, mediante regolamento, il ripristino, per un periodo determinato, dei dazi della tariffa doganale comune.

2. Quando l'azione è richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un

(1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 59 del 5. 3. 1973, pag. 73.
(4) GU n. L 142 del 4. 6. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 112 dell'8. 4. 1983, pag. 1.

periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni Stato membro può denunciare al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione. Tale denuncia non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la decisione di cui trattasi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. VARFIS

ALLEGATO

Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24, originari della Turchia, per i quali occorre prevedere la sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati :	
	ex B. altri :	
	— Fiori recisi, semplicemente disseccati	7 %
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :	
	T. altri	
	ex II. Melanzane, dal 1° al 14 gennaio	9 %
	ex III. non nominati :	
	— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench) ; Moringa oleifera (« Drumsticks »)	esenzione
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato :	
	ex E. altri ortaggi e piante mangerecce :	
	— Albemosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench)	esenzione
07.04	Ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati :	
	ex B. altri :	
	— Ravanelli (Cochlearia armoracia)	esenzione
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio :	
	ex B. Banane :	
	— secche	esenzione
ex 08.09	Altre frutta fresche :	
	— Rosa canina	esenzione
	— Cocomeri, dal 1° novembre al 31 marzo	6,5 %
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri :	
	ex D. altre :	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	6 %
	— Rosa canina	esenzione
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate :	
	C. Papaie	esenzione
	D. Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)	3 %
	ex E. altre :	
	— Cotogne	4 %
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	esenzione

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati :	
	A. Oli di fegato di pesci :	
	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo	esenzione
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao :	
	A. Cacao in polvere semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	3 % + em
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni ; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	9 % + em con riscoss. mass. del 27 % + daz
19.02	Estratti di malto ; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso :	
	B. altri :	
	ex II. non nominate :	
	— Preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata « papad »	esenzione
ex 19.04	Tapioca, esclusa quella di fecola di patate	2 % + em
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico :	
	ex H. altri, compresi i miscugli :	
	— Moringa oleifera (« Drumsticks »)	esenzione
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri :	
	ex A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % :	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 % + (P)
	ex B. altre :	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 %
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) :	
	B. altre :	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % :	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6 % + (P)
	ex II. non nominate :	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09 esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri :	
	C. altre :	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 % :	
	ex b) altre :	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 % + (P)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 30 % :	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 % + (P)
	ex III. non nominate :	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	9 %
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :	
	B. altre :	
	I. con aggiunta di alcole :	
	a) Zenzero	10 %
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di più di 1 kg :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17 %	10 % + (P)
	bb) altri	10 %
	2. di 1 kg o meno :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 %	10 % + (P)
	bb) altri	10 %
	II. senza aggiunta di alcole :	
	a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg :	
	ex 8. altre frutta :	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6 % + (P)
	— Tamarindi (baccelli, polpe)	7 % + (P)
	b) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno :	
	ex 8. altre frutta :	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	7 % + (P)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.06 *(segue)*	B. II. c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di 4,5 kg o più :	
	ex dd) altre frutta :	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6 %
	ex ee) Miscugli di frutta :	
	— Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri, nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta	9 %
	2. di meno di 4,5 kg :	
	ex bb) altre frutta e miscugli di frutta :	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6 %
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :	
	A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C :	
	III. altri :	
	ex a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :	
	— Frutta della sottovoce 08.01 A	esenzione
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01 da B a H, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %
	b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :	-
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % :	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 % + (P)
	ex 2. altri :	
	— Frutta delle voci e sottovoci nn. 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, escusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C :	
	II. altri :	
	a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :	
	6. di altre frutta e ortaggi :	
	ex aa) con zuccheri addizionati :	
	— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
20.07 *(segue)*	B. II. a) 6. ex bb) altri :	
	— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %
	b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :	
	7. di altre frutta e ortaggi :	
	ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % :	
	— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 % + (P)
	ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % :	
	— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %
	ex cc) senza zuccheri addizionati :	
	— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi meloni e cocomeri	8 %
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :	
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati :	
	I. Granturco	3 % + em
	II. Riso	4 % + em
	III. altri	2 % + em

Abbreviazioni :

(P) = prelievi.
em = elemento mobile.
daz = dazio addizionale sullo zucchero.